



All. 1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE

Fax n. 06/4743060

Prot. n. 333-G/ 9813.C.Bis 40

Roma, 14 AGO. 1994

OGGETTO: Attribuzione benefici combattentistici e per infermità dipendenti da causa di servizio Legge 24.5.1970 n. 336 e Legge 15.7.1950 n. 539.

AI SIGG. PREFETTI	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	A O S T A
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI
AI SIGG. ISPETTORI DI ZONA DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELL'INTERNO	S E D E
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FF.SS.	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE P.T.	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A.	SENIGALLIA
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	R O M A
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI ELETTRONICI NAZIONALI REGIONALI ED INTERREGIONALI	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI

Come è noto, con l'entrata in vigore del D.P.R. 10.4.1987 n. 150 è stato modificato il sistema di attribuzione stipendiale e, in luogo della progressione per classi e scatti di stipendio, è stato introdotto il sistema della Retribuzione Individuale di Anzianità.

In attuazione della citata normativa fu sospesa l'attribuzione di tutti quei benefici comunque collegati agli automatismi biennali per anzianità quali i benefici combattentistici - previsti dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 - e i benefici per infermità dipendenti da causa di servizio previsti dalla legge 15 luglio 1950 n. 539.

Tuttavia, essendosi determinato un contrasto interpretativo in ordine alla vigenza dei suddetti benefici nonostante il passaggio dall'originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità, sul quale peraltro i benefici in parola erano conformati, al nuovo sistema fondato sulla R.I.A., il Dipartimento della Funzione Pubblica ritenne di interessare il Consiglio di Stato per un definitivo chiarimento della cennata problematica.

L'Alto Consesso, pronunciatosi con parere n.742/1992, ha ritenuto che il nuovo sistema stipendiale non abbia abrogato la vigenza delle disposizioni relative ai benefici in oggetto e ha altresì chiarito, nel medesimo parere, i problemi connessi alle modalità di corresponsione dei benefici, nonché quelli relativi all'individuazione dei beneficiari.

In relazione a quanto contenuto nel cennato parere e in relazione alle diverse tipologie di benefici si ritiene opportuno precisare quanto segue.

A) Beneficio combattentistico (art. 1 legge 24.5.1970 n. 336)

La normativa di cui sopra individua tra i destinatari gli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e profughi per l'applicazione del trattato di pace. Tuttavia, stante il notevole lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge 336/70, si ritiene non sussista personale che non abbia già usufruito del relativo beneficio sul trattamento economico in attività di servizio e pertanto l'applicazione della normativa di cui alla citata legge potrà riguardare, in linea di massima, soltanto gli orfani di guerra o per causa di guerra ed equiparati, assunti successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero coloro che pur già in possesso dei requisiti, non ne abbiano fatto domanda avvalendosi della facoltà di richiederla in tempi successivi.

La formulazione dell'art. 1 della legge 336/70, infatti prevedendo che il beneficio possa essere richiesto una sola volta nella carriera di appartenenza, ha reso facoltativa la scelta del momento

soggettivamente ritenuto più opportuno o vantaggioso, dato che la valutazione può essere concessa una sola volta.

Resta inteso, pertanto, che non si potrà comunque procedere alla "reiterazione" dei benefici combattentistici per coloro che ne abbiano già usufruito (circolare p.n. del 10.4.1989).

L'attribuzione del beneficio, pari al 2,50 dello stipendio in godimento, avverrà con decorrenza dal momento della acquisizione della qualifica posseduta all'atto della presentazione della richiesta ed è naturalmente assoggettato alla decorrenza del termine prescrizionale quinquennale. (Es.: Sovrintendente capo dall'1.1.1987 - Istanza presentata il 3.3.1992 - Il beneficio verrà conteggiato dall'1.1.1987, ma liquidato dal 3.3.1987).

Si fa presente, inoltre, che il beneficio di che trattasi sulla base di quanto espresso dal Consiglio di Stato nel cennato parere sarà riassorbito sugli incrementi della retribuzione individuale di anzianità stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti successivamente (nell'esempio precedente il beneficio verrà riassorbito al 1° gennaio 1989).

B) Benefici per infermità dipendente da causa di servizio (L.15.7.1950 n.539)

Occorre preliminarmente osservare che i benefici collegati al riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio sono stati regolarmente attribuiti al personale della Polizia di Stato, sulla base della normativa in vigore precedentemente al 1° gennaio 1987 e pertanto interessati alle nuove disposizioni debbono ritenersi esclusivamente tutti coloro per i quali il diritto alla liquidazione è sorto successivamente al 31 dicembre 1986.

Il beneficio di che trattasi compete al personale in attività di servizio che abbia contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio con ascrivibilità ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942 n. 137 e si concretizza nella attribuzione di una somma pari al 2,50% della retribuzione di livello per le infermità ascritte alle prime sei categorie ed all'1,25% sempre sullo stipendio in godimento per le invalidità ascritte alle ultime due categorie e, secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, verrà riassorbito sugli incrementi della Retribuzione Individuale di Anzianità stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti successivamente.

Si ribadisce, inoltre che il beneficio può essere concesso una sola volta ed in una sola qualifica nella misura massima con la conseguenza che al personale che abbia usufruito dell'incremento retributivo pari all'1,25% ed abbia ottenuto, a seguito di aggravamento o cumulo di infermità, l'iscrizione ad una delle prime sei categorie potrà essere valutata la differenza corrispondente al rimanente 1,25%.

Analogo procedimento dovrà essere seguito nell'ipotesi in cui il personale nella precedente normativa abbia ottenuto l'anticipo dello

scatto per un solo anno e successivamente al 1° gennaio 1987 sia stato riconosciuto affetto da infermità ascrivibili alle prime sei categorie di pensione.

Si rappresenta, infine, che il Consiglio di Stato con il citato parere 742/92 ha modificato l'indirizzo finora seguito in merito alla data cui fare riferimento per l'individuazione da porre a base del computo ritenendo che per ottenere il beneficio di che trattasi sia sufficiente il riconoscimento, con provvedimento formale della dipendenza da causa di servizio delle menomazione sofferta.

Conseguentemente le comunicazioni che dovranno essere effettuate al CED dovranno contenere la data di presa d'atto del parere espresso dalla C.M.O., come disposto dall'art. 5/bis della legge 472/87, e non già come avveniva in precedenza la data del decreto concessivo dell'equo indennizzo

Al riguardo si invitano codesti uffici a voler procedere all'esame delle istanze prodotte dal personale interessato al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione del beneficio quali, in particolare, l'emissione del provvedimento formale di accertamento della dipendenza da causa di servizio da parte delle Commissioni Medico Ospedaliere, la mancanza di precedenti attribuzioni del beneficio per infermità ovvero di benefici parziali per ascrivibilità delle infermità alle ultime due categorie come precedentemente precisato, nonché la mancata prescrizione del termine quinquennale.

Il Centro Elettronico della Polizia di Stato impartirà quanto prima disposizioni tecniche circa le modalità di comunicazione degli elementi utili per la emissione degli schemi di provvedimenti formali di attribuzione dei benefici di cui ai punti A e B e provvederà alla liquidazione delle relative competenze dovute agli interessati.

Gli Uffici in indirizzo avranno cura di portare quanto sopra a conoscenza del personale della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
de LICIA

